**ACCORDO TRA L’ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO**

**E IL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO DAL PORTO DI MARINA DI CAMPO ALL’ISOLA DI PIANOSA –**

**DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA**

L’anno 2024 (duemilaventiquattro), fa fede la data della firma digitale,

**TRA**

il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (d’ora in poi denominato Parco) con sede a Portoferraio (LI) in Loc. Enfola n. 16 C.F. 91007440497, rappresentato dal Presidente pro tempore Dr. Giampiero Sammuri che agisce in nome e per conto dell’Ente Parco

**E**

il Comune di Campo nell’Elba (d’ora in poi denominato Comune), con sede a Marina di Campo in Piazza Dante Alighieri n. 1, codice fiscale 82001510492 rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_che agisce in nome e per conto del Comune

**premesso** che l’art. 15 della L. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività in collaborazioni di interesse comune;

**visto**l’articolo 62, comma 1, del d. lgs. 36/2023, per cui le Stazioni appaltanti non possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50 del d. lgs. 36/2023;

**visto altresì** l’articolo 62 comma 2 del d. lgs. 36/2023 <<*Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate*>>;

**considerato** che il Comune di Campo nell'Elba deve esperire una procedura di gara per l’affidamento della Concessione del servizio pubblico di trasporto passeggeri Marina di Campo – Isola di Pianosa, durata quinquennale di importo stimato pari a 4.250.000,00 salvo ulteriore precisazione una volta acquisito il Piano Economico e Finanziario, superiore alla soglia per l’affidamento diretto di servizi come definita dall’art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

**visto** l'art. 5, comma 5, dell'Allegato al Codice II.4: <<*. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi*.>>;

**evidenziato** che il Comune di Campo nell'Elba non è in possesso di idonea qualificazione per lo svolgimento della procedura in parola;

**evidenziato altresì** che, ai sensi degli artt. 62-63 del d. lgs. 36/2023, le Amministrazioni non qualificate per lo svolgimento di una procedura devono rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata;

**vista**la richiesta di disponibilità da parte del Comune di Campo nell’Elba verso l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano a svolgere, ai sensi degli artt. 62-63, la procedura di affidamento del servizio pubblico di trasporto passeggeri Marina di Campo – Isola di Pianosa;

**considerato**che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano possiede idonea qualificazione per lo svolgimento della procedura *de qua*;

**dato atto** che la concessione del servizio di trasporto marittimo tra Campo nell’Elba e Pianosa opera nel territorio del PNAT il quale ha anche un proprio interesse al regolare, efficace e tempestivo avvio del servizio a completa cura, per la parte esecutiva, del Comune di Campo nell’Elba;

**dato atto** che il Comune di Campo nell'Elba si assume gli oneri economici derivanti dall’espletamento della procedura di gara quali:

* il rimborso del contributo ANAC;
* le spese per la Commissione giudicatrice;
* le eventuali spese di pubblicazione;
* un contributo forfettario di € 3.000,00 a favore del PNAT
* altre spese eventuali attinenti alla procedura;

**dato altresì atto** che sarà cura del Comune di Campo nell'Elba predisporre gli atti propedeutici e la documentazione progettuale necessaria ai fini dello svolgimento della procedura;

**evidenziato** che l’Ente Parco Arcipelago Toscano gestirà la fase di affidamento della procedura fino all’aggiudicazione e che il Comune di Campo nell’Elba, firmatario del contratto, sarà responsabile della fase di esecuzione e collaudo;

**preso atto** che la scadenza della concessione del servizio è iniziata il 27/6/2018 e che attualmente il servizio è gestito dall’Operatore uscente in regime di proroga con scadenza 31/03/2024 e considerato l’approssimarsi dell’inizio della stagione turistica;

**vista** la necessità, dunque, per entrambe le Amministrazioni qui convenute, di addivenire tempestivamente ad un accordo per interessi comuni e relativi al servizio di collegamento marittimo tra il territorio del Comune di Campo nell’Elba e l’isola di Pianosa, amministrata dal suddetto Comune, e le esigenze quotidiane di raggiungere via mare l’isola in funzione della gestione dei servizi turistici, di ristorazione e di pernottamento svolti stagionalmente da entrambe le Amministrazioni;

**rilevata** la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d’istituto così come disposti dal combinato delle Leggi n. 394 del 6 Dicembre 1991, dal D.P.R. 22 Luglio 1996, dal TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. e dal D. Lgs. 36/2023;

**si conviene**

di delegare all’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in possesso della qualifica prevista dal nuovo Codice degli Appalti, la funzione di Stazione Appaltante per conto del Comune di Campo nell’Elba per lo svolgimento delle operazioni di gara relative all’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo passeggeri tra il porto di Marina di Campo e l’isola di Pianosa.

**Art. 1 - Compiti delle Parti**

Le Parti convengono che la suddivisione dei compiti e delle responsabilità del procedimento è la seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| RUP progettazione e gestione servizio | Comune |
| RUP fase gara | Parco |
| Determina a contrarre con approvazione progetto e indicazione proposta requisiti ammissione e criteri di valutazione | Comune |
| Verifica regolarità formale (requisiti di ammissione e criteri di valutazione) | Parco |
| Redazione PEF | Comune (verifica formale da parte del Parco) |
| Redazione progetto – capitolato | Comune con supporto Parco |
| Redazione disciplinare di gara ~~atti di gara~~ da approvare con determina di avvio procedura | Parco ~~i~~n applicazione della determina a contrarre approvata dal Comune |
|  |  |
| Gestione procedura su Piattaforma telematica | Parco |
| Acquisizione CIG | Parco (da trasferire al Comune dopo la proposta di aggiudicazione) |
| Commissione di gara | Composizione mista Parco – Comune |
| Valutazione documentazione amministrativa | Commissione di gara |
| Ammissioni, soccorso istruttorio ed esclusioni con provvedimento o altro atto con pari valore | Parco |
| Commissione giudicatrice nominata dal Parco anche su indicazioni del Comune e a spese del Comune | Parco – Comune |
| Redazione verbali | Parco |
| Proposta di aggiudicazione | Parco |
| Verifica sostenibilità offerta | Collegiale (atto formale RUP Parco) |
| Verifica congruità manodopera (eventuale) | Collegiale (atto formale RUP Parco) |
| Verifica CCNL (eventuale) | Collegiale (atto formale RUP Parco) |
| Verifica possesso requisiti | Collegiale (atto formale RUP Parco) |
| Aggiudicazione | Parco |
| Consegna servizio | Comune |
| Richiesta documentazione propedeutica alla stipula | Comune |
| Stipula | Comune |
| Accesso agli atti | Comune (o Parco ma solo in caso atti strettamente gestiti dal Parco) |
| Esecuzione | Comune |
| Nomina DEC o responsabile esecuzione | Comune |
|  |  |
|  |  |

Per quanto non fissato nel presente accordo si fa riferimento alla ripartizione delle competenze stabilite dagli artt.62 e 63 del Dlgs n.36/2023

**Art. 2 - Nomina dei soggetti esecutori dell’accordo**

In riferimento alle varie fasi dell’accordo, il Comune nomina la Dr.ssa Antonella Rossi Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D. lgs n.36/2023 e dell’allegato I.2, nonché Responsabile delle Fasi sopra descritte, mentre il Parco nomina il Direttore Dr. Maurizio Burlando Responsabile di Progetto (RUP) della fase della gara secondo le attribuzioni sopra descritte, che potrà essere coadiuvato da personale qualificato del Parco nell’attuazione delle fasi in capo alla Stazione Appaltante. Gli Enti contraenti impegnano i soggetti indicati nel presente articolo ad operare secondo le rispettive responsabilità ed a collaborare tra loro per l’ottenimento tempestivo ed efficace del risultato atteso.

Le riunioni necessarie per gestire gli sviluppi operativi del presente accordo possono avvenire anche in modalità telematica.

Il Comune da atto di aver stipulato un contratto con un operatore economico specializzato al fine di garantire adeguato supporto giuridico amministrativo agli enti aderenti al presente accordo e, per loro, ai soggetti di cui al presente articolo. Gli oneri economici corrispettivi per finanziare e pagare tale supporto sono a carico del Comune e saranno reperiti attraverso la procedura di gara quale gravame a carico del soggetto che risulterà concessionario del servizio.

**Art. 3 - Durata**

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti e durata ed efficacia fino alla avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione a cura del PNAT. Il procedimento amministrativo sarà svolto nel rispetto del principio di tempestività e in applicazione delle tempistiche di cui all’all. I.3 del D. Lgs n.36/2023. In caso di contenzioso, ancorché avviato da soggetti terzi in relazione alla procedura di affidamento successivamente alla scadenza sopra indicata, le parti sono vincolate ed assumono i diritti e gli obblighi come disciplinati nel presente accordo. Concluso il periodo di vigenza del presente accordo le parti ispireranno la propria attività ai principi di correttezza e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di finalità d’interesse pubblico.

**Art. 4 - Revisione dell’accordo in corso di rapporto**

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione.

Ciascuna delle Parti è tenuta ad esaminare la proposta di revisione ed a motivare specificamente le proprie determinazioni al riguardo.

**Art. 5 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti concordano di effettuare il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente accordo conformemente al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, e al Regolamento 2016/679 UE.

Le Parti sono tenute al rispetto della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo soprattutto nei rapporti verso i terzi e ad adottare adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione del servizio oggetto del presente accordo.

Ognuno degli enti è titolare del trattamento dei dati personali gestiti e mantiene per la propria parte la responsabilità della gestione dei dati personali nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003.

I dati di cui il PNAT verrà in possesso nell’espletamento delle attività di cui al presente accordo saranno finalizzati esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto.

**Art. 6 - Recesso**

Le Parti possono recedere dal presente accordo in caso di mancato rispetto degli impegni reciprocamente assunti. Ai fini dell’esercizio del potere di recesso:

* la Parte, esplicitandone la motivazione, provvederà a darne comunicazione scritta all’altra Parte interessata;
* il mancato rispetto degli impegni dovrà essere accertato dalle Parti in contraddittorio;
* le Parti hanno facoltà di presentare documenti e memorie in merito a quanto contestato.

**Art. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non preventivamente stabilito nel presente Accordo, le Parti si impegnano a definire concordemente eventuali altre modalità tecnico-operative che si rendessero necessarie per garantire la buona e corretta realizzazione delle varie fasi.

**Art. 8 - Risoluzione di diritto**

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte di uno dei due contraenti, l’altro contraente può procedere alla risoluzione di diritto della convenzione stessa.

**Art. 9 - Controversie**

Per le controversie derivanti dall’attuazione del presente accordo è competente il Foro di Livorno.

**Art.10 - Incentivo funzioni tecniche**

Per il riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche a favore di personale non dirigenziale, si rimanda ad una integrazione e ad un coordinamento tra i relativi regolamenti, rispettivamente del Parco e del Comune. Spetta ai due RUP come sopra nominati formulare una proposta da comunicare alle OO.SS. per la stipulazione del relativo accordo.

**Art. 11 - Contenziosi**

In caso di impugnazioni di atti della procedura o comunque di contenziosi instaurati da terzi in relazione alla presente procedura le spese legali sono a carico del Comune. Il Parco è tenuto a mettere a disposizione tutti i documenti di cui è in possesso e a fornire il proprio supporto giuridico amministrativo. Ove il Parco non sia convenuto direttamente in giudizio dal ricorrente, si farà carico in ogni caso di informare la competente avvocatura dello Stato al fine di valutare l’opportunità di costituirsi o meno in giudizio e di consentire una difesa congiunta.

**Art.12 - Prevenzione della corruzione**

I due Enti conformano i comportamenti propri e dei propri dipendenti alle migliori pratiche come contenute nei rispettivi piani anticorruzione. I responsabili anticorruzione dei due Enti vigilano perché l’intero procedimento sia presidiato da buone pratiche di prevenzione della corruzione.

**Art. 13 Norme transitorie e finali**

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (D.P.R. n. 642/1972, allegato b), art. 16 e D.P.R. n. 131/1986). La registrazione del presente atto, da effettuarsi in caso d’uso, resta a carico della parte che ne farà richiesta

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

|  |  |
| --- | --- |
| Parco Nazionale Arcipelago Toscano  Il Presidente  Dr. Giampiero Sammuri\* | Comune di Campo nell’Elba  \_\_\_\_\_\_\_\_ |

*(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.*